

UNIRAI

DIPARTIMENTO "LIBERI GIORNALISTI RAI"

DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE



STATUTO

Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione
Roma, 16 dicembre 2023

Articolo 1 – Denominazione e istituzione

UNIRAI - Liberi Giornalisti Rai è un Dipartimento della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (FIGEC), federata alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL), istituito ai sensi dello Statuto FIGEC.

È delegato dalla FIGEC ad occuparsi delle attività sindacali all'interno della RAI e gode di autonomia politica, organizzativa, finanziaria e amministrativa. Ha sede in Roma presso la Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione e può articolare la propria attività nelle sezioni territoriali autorizzate dalla FIGEC CISAL.

Articolo 2 – Autonomia

In virtù dell'autonomia di cui gode, UNIRAI è dotata di codice fiscale e risponde in proprio delle obbligazioni che contrae senza alcun vincolo solidale con la FIGEC.

L'autonomia politica e sindacale non può, comunque, determinare situazioni e comportamenti che si pongano in contrasto con le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti FIGEC – che si impegna a rispettare – e con le deliberazioni dei relativi organi statutari.

Copia originale del presente Statuto, sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Nazionale della FIGEC alla prima riunione utile, è depositata negli Uffici della Segreteria FIGEC.

UNIRAI si impegna, altresì, a comunicare la composizione degli organi statutari vigenti attraverso il deposito del verbale dell'assemblea in cui sono stati eletti ed è tenuta a comunicare tempestivamente l'elenco dei propri iscritti che obbligatoriamente devono essere iscritti alla FIGEC.

In virtù dell'autonomia, UNIRAI solleva la FIGEC dal rispondere delle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte, nei confronti di chiunque e per qualunque tipo di contenzioso, anche con riferimento alle obbligazioni derivanti da eventuali assunzioni e licenziamenti di personale dipendente ed a quelle connesse con l'utilizzo indebito di permessi sindacali.

Articolo 3 – Elementi identificativi

La denominazione “UNIRAI - Liberi Giornalisti Rai” e il dominio internet www.unirai.it, sono gli elementi identificativi del Dipartimento FIGEC in ambito RAI regolati nel rispetto dell’articolo 2 del presente Statuto.

Articolo 4 – Finalità

Il Dipartimento, fedele ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e nel rispetto dello Statuto FIGEC, non ha fini di lucro e si ispira ai principi di tutela della dignità dei giornalisti e di tutti i lavoratori della RAI e di solidarietà e di promozione professionale.

Le finalità che si propone sono in particolare di:

- a. tutelare gli interessi materiali e morali dei lavoratori RAI, contrattualizzati o collaboratori dell’Azienda;
- b. impegnarsi nella promozione e nella valorizzazione dell’informazione e nella comunicazione orientata al sociale, con particolare riferimento ai temi della disabilità e dell’inclusione;
- c. assistere i lavoratori RAI iscritti nella tutela dei loro interessi morali e professionali e nelle definizioni delle vertenze collettive e individuali;
- d. favorire l’esercizio dell’attività professionale e la preparazione degli iscritti RAI;
- e. difendere la libertà di stampa, la pluralità degli organi di informazione e il libero diritto alla critica, secondo le norme costituzionali e le inderogabili esigenze professionali;
- f. garantire la tutela sindacale e gli interessi morali e materiali dei lavoratori RAI e promuovere il benessere degli iscritti;
- g. favorire la partecipazione di genere negli organismi dirigenti ed esecutivi del Dipartimento.

Articolo 5 – Modalità di iscrizione

Tutti i lavoratori che svolgono attività all’interno dell’Azienda RAI, contrattualizzati o collaboratori, possono aderire al Dipartimento UNIRAI purché ne condividano i principi e le finalità e accettino il presente Statuto e quello della FIGEC e gli eventuali regolamenti.

Le domande di iscrizione saranno presentate dall’aspirante iscritto, anche mediante posta elettronica, al Dipartimento UNIRAI e contestualmente alla FIGEC alla quale bisogna essere obbligatoriamente iscritti.

In base alle disposizioni di legge in materia e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza del socio. All’atto dell’ammissione il Socio contrattualizzato sottoscrive delega alla trattenuta sindacale a tempo indeterminato in busta paga; il non contrattualizzato, invece, versa la quota sociale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Handwritten signature

Handwritten signature

Ogni Socio non contrattualizzato è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 marzo dell'anno successivo, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo. Decorso tale termine, i Soci non in regola con il versamento della quota (o per i contrattualizzati con l'interruzione della trattenuta), non potranno partecipare alla vita attiva di UNIRAI decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta. L'elenco dei Soci è tenuto dal Segretario o da un suo delegato in apposito Registro.

I Soci, possono essere:

- GIORNALISTA CONTRATTUALIZZATO RAI (professionista, pubblicitista o praticante);
- GIORNALISTA NON CONTRATTUALIZZATO COLLABORATORE RAI;
- DIPENDENTE RAI (assistenti, programmisti, registi, quadri, impiegati, tecnici, operai);
- PROFESSIONISTA DELL'INFORMAZIONE, DELLA CULTURA E DELL'ARTE (a solo titolo di esempio: opinionisti, divulgatori scientifici, artisti, ecc., che operano in ambito RAI);
- ADERENTE (studenti delle scuole e dei master di giornalismo);
- SOSTENITORE.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli iscritti

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto UNIRAI e dallo Statuto FIGEC. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi ad UNIRAI e FIGEC perde qualsiasi diritto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi del Dipartimento e dalla FIGEC.

Tutti i Soci concorrono a determinare l'attività di UNIRAI e hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Il rapporto associativo tra gli iscritti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

- uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
- diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
- pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi;
- perseguimento della parità di genere nella rappresentanza in tutti gli organismi sindacali.




Chiunque sia chiamato a ricoprire cariche o incarichi deve dichiarare, prima dell'accettazione e a richiesta, deve certificare, a pena di decadenza, l'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico, in corso o definiti con sentenza di condanna.

Chiunque incorra in un provvedimento restrittivo della libertà personale ad iniziativa della Autorità Giudiziaria, è cautelatamente sospeso dalla qualità di iscritto e da qualunque carica sindacale ricoperta per tutta la durata del procedimento penale. Sulla domanda di riammissione anticipata decide il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Garanti.

Articolo 7 – Decadenza

La qualità di associato cessa per uno dei seguenti motivi:

- 1) dimissioni;
- 2) cessazione di uno dei requisiti di iscrizione;
- 3) morosità;
- 4) radiazione.



Articolo 8 – Organi

Sono organi del Dipartimento UNIRAI

- L'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- la Segreteria;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche statutarie sono elettive, durano tre anni e sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i Soci, è convocata almeno una volta l'anno dal Segretario o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con e-mail o posta elettronica certificata agli associati o avviso pubblicato sul sito internet, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

Handwritten signatures and initials:
- A large signature at the top right.
- The initials 'RRP' in the middle right.
- The initials 'Gpa' at the bottom right.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario o da uno dei Vice Segretari o da un delegato nominato tra i membri del Direttivo. È convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci. È valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo ed elegge i membri del Consiglio Direttivo. In fase costitutiva il Consiglio Nazionale della FIGEC istituisce il Dipartimento UNIRAI nominando il primo Consiglio Direttivo. Nella fase successiva l'elezione degli organi statutari sarà normata dal Regolamento.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese e riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro custodito dal Segretario.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e dovrà essere sottoposta al Consiglio Nazionale della FIGEC per la ratifica.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con le quote.

L'Assemblea potrà riunirsi anche in videoconferenza. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Segretario o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.



Partecipano di diritto all'Assemblea UNIRAI il Segretario Generale, il Presidente e il delegato FIGEC ai rapporti con UNIRAI.

Articolo 10 – Elezione degli Organi Statutari

Il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti, viene espresso, a norma di quanto previsto dal Regolamento, a scrutinio segreto, in modalità telematica, in presenza o in modalità mista. La scelta della modalità di voto va fatta dal Consiglio Direttivo in modo tale da assicurare la massima partecipazione dei Soci con il minor impegno possibile di tempo e risorse finanziarie.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento delle quote associative FIGEC e UNIRAI. Possono essere eletti i Soci in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e in regola con le quote associative.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo e la Segreteria



Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Dipartimento, è formato da un minimo di 9 componenti e ha il compito di organizzare l'attività e attuare le delibere dell'Assemblea. Può essere convocato quando il Segretario ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; deve essere convocato almeno cinque giorni prima della riunione, con gli usuali mezzi di comunicazione; ogni componente del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro componente; il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei consiglieri; le delibere sono approvate a maggioranza semplice, a parità di voti prevale il voto del Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Segretario Generale della FIGEC o un suo delegato. Su invito del Segretario, potranno partecipare senza diritto di voto i coordinatori delle sedi periferiche, i componenti delle commissioni tematiche e quanti altri possono essere utili ad offrire il proprio contributo sugli argomenti in discussione.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno la Segreteria che sarà formata da:

- Segretario;
- 2 Vice Segretari;
- Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i più ampi poteri per la gestione del Dipartimento; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività, il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico; fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; vaglia le richieste di adesione e recesso come socio che nelle more dell'attuazione vengono decisi dal Segretario o da un suo delegato; approva i regolamenti necessari per la gestione del Dipartimento e la sua organizzazione.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è un impegno volontaristico e non comporta alcun emolumento fatte salve le spese autorizzate e idoneamente documentate ed eventuali indennità deliberate dallo stesso Consiglio Direttivo.




Sono ammesse le riunioni in videoconferenza, con le stesse regole previste dall'articolo 9 per l'Assemblea.

Articolo 12 – Il Segretario

Il Segretario ha la rappresentanza legale del Dipartimento UNIRAI davanti a terzi e in giudizio. Resta in carica fino alla nomina del successore. Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, della Segreteria e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine del giorno e le presiede. Può, inoltre, assegnare deleghe per settori di attività o per tematiche specifiche.

Al Segretario spetta la firma dei verbali e degli atti associativi che impegnano il Dipartimento sia nei confronti dei soci che dei terzi. Per tutte le operazioni bancarie (aprire c/c, disporre bonifici e pagamenti, emettere assegni ed effettuare tutte le operazioni bancarie e finanziarie che ritenga opportuno per la più efficiente gestione del Dipartimento), può operare entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Per ogni ulteriore operazione che può esporre il Dipartimento a situazione debitoria dovrà essere convocato il Consiglio Direttivo.

Il Segretario o un suo delegato cura l'organizzazione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea e redige i verbali riportandoli in un apposito libro.

Il Segretario di UNIRAI fa parte, quale componente di diritto, del Consiglio Nazionale FIGEC e – se convocato – della Giunta Esecutiva a titolo consultivo quando sono in discussione argomenti relativi alle competenze del Dipartimento.

Articolo 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni di economo. Provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi – che eleggono fra loro il presidente – e da due membri supplenti. Possono essere anche qualificati professionisti non soci UNIRAI.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite, nonché sul rendiconto economico/finanziario di UNIRAI e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica ricoperta all'interno degli organi del Dipartimento.




Articolo 15 – Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi che nominano tra loro il presidente e due supplenti. Sono incompatibili con qualunque altra carica rivestita all'interno di UNIRAI. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

Ha il compito di vigilare sulla eticità dei comportamenti dei soci e, di propria iniziativa o su richiesta scritta del Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere. Esso si pronuncia anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. Ha, altresì, il compito di proporre al Direttivo sanzioni, coincidenti a seconda della gravità dei casi.

In caso di accertata responsabilità, il Collegio dei Garanti, quando giudica in prima istanza, applica, a seconda della gravità dei fatti per come accertati in contraddittorio con l'interessato, le seguenti sanzioni: richiamo verbale; deplorazione scritta con diffida; sospensione fino a dodici mesi, con destituzione da eventuali incarichi; espulsione.

Contestualmente al deferimento al Collegio dei Garanti, il Consiglio Direttivo può sospendere in via cautelare il deferito dall'iscrizione all'UNIRAI comunicando il provvedimento alla FIGEC. Chi subisce la

sospensione cautelare deve immediatamente cessare ogni attività statutaria, rimettendo i poteri che eventualmente gli sono attribuiti in connessione con gli incarichi eventualmente ricoperti.

Il Collegio dei Garanti può dotarsi di un regolamento funzionale, approvato dall'Assemblea.

Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti può essere avanzato ricorso al Collegio dei Probiviri della FIGEC che svolgerà funzioni d'appello.

Articolo 16 – Commissioni tematiche

Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo commissioni tematiche che agiscono, in raccordo con il Consiglio Direttivo stesso, per lo sviluppo delle politiche e dell'organizzazione del Dipartimento in relazione a materie di particolare interesse e attualità. Su proposta del Segretario, il Direttivo nominerà i relativi coordinatori scegliendoli anche al di fuori dello stesso.

Articolo 17 – Fondo comune e rimborsi spese

Per il raggiungimento delle finalità associative previste all'art. 4, e per quanto altro è ritenuto utile per il miglior conseguimento delle stesse, il Dipartimento si avvale:

- a) delle quote associative individuali, ordinarie e straordinarie, riscosse per rimessa diretta, per delega o su convenzione o in qualsiasi altra forma;
- b) dei contributi volontari degli associati;
- c) delle risorse provenienti da progetti, da corsi di aggiornamento, da seminari e convegni, da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni, o quanto altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) di ogni altro tipo di entrate derivanti dall'esercizio dell'attività sociale.

I rimborsi spese saranno deliberati dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi derivanti dalle convenzioni, in armonia con le finalità statutarie di UNIRAI.

Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

Le eventuali spese degli Associati per attività prestate dagli stessi, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate, saranno rimborsate entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Quote e contributi FIGEC e UNIRAI

UNIRAI è un Dipartimento della FIGEC, pertanto l'adesione allo stesso non può essere disgiunta dalla regolare iscrizione alla Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione. L'aliquota percentuale della trattenuta sindacale applicata a carico degli iscritti alla FIGEC è determinata per i contrattualizzati



nello 0,15% della retribuzione lorda, salvo variazioni deliberate dal Consiglio Nazionale FIGEC. La stessa FIGEC comunicherà a UNIRAI, entro il 30 novembre di ogni anno, l'importo della quota fissa annuale per i non contrattualizzati.

UNIRAI è tenuta a versare mensilmente le quote dei non contrattualizzati incassate per conto della FIGEC, salvo deroghe deliberate dalla stessa FIGEC. La violazione di tale obbligo comporta la sospensione immediata della eventuale rappresentanza in seno agli organi della FIGEC e, ove ne ricorrano i presupposti, il commissariamento del Dipartimento.

La quota annua per l'adesione a UNIRAI è stabilita, invece, annualmente dal Consiglio Direttivo di UNIRAI su proposta del Segretario in relazione ai programmi, alle esigenze di gestione ed a quanto stabilito in sede di bilancio preventivo.

Con apposita convenzione saranno regolate le spese relative alle consulenze giuridiche e sindacali garantite a dalla FIGEC a UNIRAI.

Articolo 19 – Modifiche statutarie

La modifica dello Statuto UNIRAI è di competenza dell'Assemblea che delibera con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. UNIRAI si impegna, comunque, a recepire nel presente Statuto le eventuali modifiche apportate allo Statuto FIGEC. La violazione di tale obbligo comporta la eventuale sospensione immediata della delega.

Articolo 20 – Norme di riferimento

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa riferimento agli Statuti FIGEC e CISAL e alle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA FIGEC CISAL

Carlo Parisi

Carlo Parisi



Pierluigi Rossetti Fran

Giuseppe Maffioli

